



ISTITUTO COMPRENSIVO
M. ISOARDO - B. VANZETTI
CENTALLO - VILLAFALLETTO



Istituto Comprensivo Maria Isoardo – Bartolomeo Vanzetti Centallo - Villafalletto

Scuola dell'infanzia – Scuola primaria - Scuola secondaria di primo grado

Viale delle Scuole n. 8 - 12044 Centallo (CN) - Tel. 0171214049 -

Email: cnic84300r@istruzione.it - PEC: cnic84300r@pec.istruzione.it - Sito: www.comprensivocentallo.edu.it

CF: 83003610041 – CODICE UNIVOCO: UF358M

Circolare n. 37

Centallo, 05 Novembre 2021

A Tutto il Personale Docente e Ata
dell' I.C. Centallo - Villafalletto

OGGETTO: Delibera n. 21/256 del 04/11/2021 della Commissione di Garanzia dell'attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, relativa alla terza proclamazione di sciopero della FISU per il periodo dal 1° al 15 novembre 2021

In riferimento allo sciopero generale proclamato ad oltranza, dalla F.I.S.I. (Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali), “per tutti i settori pubblici e privati a oltranza dalle ore 00.01 del 1° novembre 2021, alle 23.59 del 15 novembre 2021 la Commissione di Garanzia, con delibera 21/256 del 4 novembre 2021, ha dichiarato illegittimo lo sciopero proclamato dal sindacato FISU a decorrere dal 1° e fino al 15 novembre 2021.

Si riporta in allegato la delibera in oggetto che comunica quanto segue:

“questa terza proclamazione ed eventuali successive astensioni indette dalla Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali” [...omissis...] non sono “ritenute riconducibili nell'alveo della fattispecie prevista dall'articolo 40 della Costituzione;

conseguentemente, l'assenza dei lavoratori che aderiscano alla protesta deve ritenersi ingiustificata a tutti gli effetti di legge, con la possibilità, per le aziende e le amministrazioni che erogano servizi pubblici essenziali, di attivare nei confronti dei lavoratori i rimedi sanzionatori per inadempimento, previsti dal diritto dei contratti.”

Pertanto, ai lavoratori assentatisi per adesione allo sciopero FISU nel periodo successivo al 1° novembre la scuola comunicherà che l'assenza risulta ingiustificata intimando l'immediata ripresa del servizio.

Per coloro che avessero effettuato più di tre giorni di assenza ingiustificata nel biennio, alla luce della sanzione disciplinare prevista dall'art. 55-quater del D.Lgs. 165/2001, c. 1 lettera b), è necessario procedere alla trasmissione degli atti all'UPD nel termine di 10 giorni a partire da oggi

Distinti Saluti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Stefania MAGNALDI

Firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/05 e smi – CAD